



D.lgs. 190/2010

Valutazione ambientale (Art.8)

Definizione del Buono Stato Ambientale (Art.9)

Definizione dei Traguardi ambientali (Art.10)



MSFD
MARINE STRATEGY
FRAMEWORK DIRECTIVE

SUMMARY REPORT

Sintesi

D9 – Contaminazione nei prodotti della pesca

Maggio 2024

Indice

1.	INTRODUZIONE	3
2.	MONITORAGGIO	4
3.	ARTICOLO 8 DEL D.LGS. 190/2010 – VALUTAZIONE AMBIENTALE.....	4
3.1	Criterio D9C1	6
3.2	Verifica del raggiungimento dei traguardi ambientali	9
4.	ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE	9
4.1	Criterio D9C1	9
5.	ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI	9
5.1	Target D9.1	9

DESCRITTORE 9 – Contaminanti nei prodotti della pesca

1. INTRODUZIONE

Il Descrittore 9 della Direttiva MSFD 2008/56/CE recita: *i contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione o da altre norme pertinenti.*

La concentrazione dei contaminanti viene valutata considerando le disposizioni della Direttiva, ovvero i parametri e valori soglia stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1881/2006 e successive modifiche. Nello specifico, il criterio utilizzato è quello della Nuova Decisione (DECISIONE (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017) di seguito riportato (Tabella 2), compatibile con l'indicatore 9.1 della Vecchia Decisione (Decisione 477/2010).

Il Descrittore prevede anche l'acquisizione di dati su parametri per i quali non è stato ancora stabilito un valore limite a livello unionale; tali dati saranno utili per l'individuazione di valori soglia specifici come richiesto dalla Nuova Decisione n. 2017/848 della CE del 17 maggio 2017.

Le aree investigate sono le Marine Reporting Units (MRU) che corrispondono alle tre sottoregioni: Mare Adriatico (MAD), Ionio e Mediterraneo Centrale (MIC) e Mediterraneo Occidentale (MWE) e si estendono fino alla Zona Economica Esclusiva (ZEE).

Tabella 1. Criteri utilizzati per la valutazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 190/2010.

	Criterio
	D9C1
Contaminanti nei prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano	✓

Tabella 2. Criteri e i parametri utilizzati per il D9, in linea con la Decisione UE 2017/848 sui criteri e gli standard metodologici per la definizione del Buono Stato Ambientale.

Criterio	Parametro	Valore soglia	Riferimento bibliografico
<p>D9C1</p> <p>Primario: Il livello di contaminanti nei tessuti commestibili (muscolo, fegato, uova, carne o altre parti molli, a seconda del caso) di prodotti della pesca in mare (inclusi pesci, crostacei, molluschi, echinodermi, alghe marine e altre piante marine) catturati o raccolti nell'ambiente naturale (esclusi i pesci pinnati di maricoltura) non supera: a) per i contaminanti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006, i tenori massimi fissati da tale regolamento, che corrispondono ai valori di soglia ai fini della presente decisione; b) per altri contaminanti non elencati nel regolamento (CE) n. 1881/2006, i valori di soglia che gli Stati membri stabiliscono attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.</p>	<p>Tutti i parametri elencati nel regolamento (CE) n. 1881/2006 e successivi.</p>	<p>Per i contaminanti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006, i valori soglia corrispondono ai tenori massimi fissati da tale regolamento.</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1881/2006 e modifiche: Regolamento (CE) n. 629/2008; Regolamento (UE) n. 835/2011; Regolamento (UE) n. 1259/2011; Comunicazione della Commissione C/2024/2078.</p>

2. MONITORAGGIO

I dati utilizzati per questa nuova valutazione dello stato ambientale provengono sia da monitoraggi specifici eseguiti ai sensi della Direttiva Strategia Marina dalle ARPA (2016-2021), dal CNR (2016-2017) e da ISPRA (2019-2021), sia dai monitoraggi sanitari eseguiti da IZSUM, che raccoglie, in qualità di Centro Nazionale di Riferimento, dati riguardanti la contaminazione chimica di molluschi a livello nazionale (principalmente molluschi bivalvi, ma anche molluschi gasteropodi oltre a echinodermi e tunicati) e la contaminazione sul pescato a livello regionale. Per quanto riguarda il monitoraggio svolto da ISPRA, nel periodo 2019-2021 sono stati condotti campionamenti per il prelievo di organismi, in stazioni posizionate in parte entro e in parte oltre le 12 miglia nautiche e fino alla linea di ZEE, in modo tale da migliorare la copertura spaziale per la valutazione del GES. Il posizionamento delle stazioni è coerente con il grigliato stabilito per l'elaborazione dei dati (con maglie quadrate di 90 km per lato).




Figura 1. Mappa dei punti monitorati per il Descrittore 9 - Criterio 1 nel periodo 2016-2021

3. ARTICOLO 8 DEL D.LGS. 190/2010 – VALUTAZIONE AMBIENTALE

Tutte le valutazioni per il Descrittore 9 sono state eseguite aggregando i risultati per “criterio”.

La valutazione ambientale è stata fatta per ciascuna MRU sulla base dei parametri previsti dal Reg. (CE) n.1881/2006 e s.m.i. ovvero metalli (cadmio, piombo, mercurio), IPA (benzo(a)pirene; somma di benzo(a)pirene, crisene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene), Diossine Furani e PCB (somma di diossine e furani; somma di diossine, furani e PCB diossina-simili; somma di PCB non-diossina-simili). Per tali parametri è stato valutato il superamento o meno del limite normativo (Threshold Level, TL). Ciascuna MRU è stata quindi suddivisa in celle utilizzando un grigliato di 90 km per lato e i dati di ciascun parametro ricadenti all'interno delle stesse celle sono stati tra loro integrati in modo da ottenere un giudizio per ogni cella.

La copertura spaziale della MRU è stata calcolata dal rapporto tra il numero di celle contenenti informazioni rispetto al numero totale di celle appartenenti alla MRU in esame. Come per le Valutazioni degli anni precedenti, il giudizio sulla sottoregione viene espresso solo se i dati consentono una copertura della MRU pari ad almeno il 50% delle celle totali. Ferma restando questa condizione, tenendo conto delle osservazioni della Commissione riportate nel documento *Article 12 technical assessment of the 2018 updates of Articles 8, 9 and 10 Italy June 2021 Final version*, quando la percentuale di individui con valori inferiori ai TL normativi risulta superiore al 70%, allora è possibile affermare che la MRU è in GES. In termini spaziali è possibile

applicare questa medesima condizione anche alla percentuale di celle (70%) contenenti individui con valori inferiori ai TL normativi.

Nelle tabelle seguenti si riportano le percentuali di copertura spaziale ottenuta per ogni parametro in ciascuna MRU.

Tabella 3. Copertura spaziale per i metalli regolamentati dal Reg. (CE) n. 1881/2006.

Reg 1881/06								
MRU	Cd 3.2.5	Cd 3.2.9	Cd 3.2.10	Hg 3.3.1	Hg 3.3.2	Pb 3.1.5	Pb 3.1.6	Pb 3.1.7
MAD (%copertura)	50,0	22,2	61,1	77,8	50,0	50,0	22,2	61,1
MWE (%copertura)	34,5	21,8	25,5	49,1	38,2	34,5%	21,8	25,5
MIC (%copertura)	27,0	24,3	13,5	35,1	24,3	27,0%	24,3	13,5

Tabella 4. Copertura spaziale per gli IPA regolamentati dal Reg. (CE) n. 1881/2006.

Reg 1881/06		
MRU	Benzo(a)pirene 6.1.6	Sum IPA 6.1.6
MAD (%copertura)	66,7	55,6
MWE (%copertura)	23,6	16,4
MIC (%copertura)	16,2	5,4

Tabella 5. Copertura spaziale per diossine, furani e PCB regolamentati dal Reg. (CE) n. 1881/2006.

Reg 1881/06			
MRU	PCDD+PCDF 5.3	PCDD+PCDF+PCB-DL 5.3	PCB-NDL 5.3
MAD (%copertura)	66,7	72,2	72,2
MWE (%copertura)	43,6	47,3	34,5
MIC (%copertura)	21,6	27,0	29,7

Solo per la MRU Mar Adriatico, ad eccezione dei parametri Cd 3.2.9 (Cadmio nei crostacei) e Pb 3.1.6 (Piombo nei crostacei), la percentuale di copertura è sufficientemente ampia da permettere una valutazione della qualità per il Descrittore 9, relativa alla specifica sottoregione.

3.1 Criterio D9C1

In Tabella 6 si riportano le percentuali di campioni raccolti con concentrazioni dei contaminanti normati inferiori al TL, per ciascuna MRU.

Tabella 6. Percentuale di Individui con valori dei parametri normati inferiori al TL per le tre MRU.

	% individuals within TL		
	MAD	MWE	MIC
Cd 3.2.5	98,8%	100,0%	100,0%
Cd 3.2.9	100,0%	100,0%	100,0%
Cd 3.2.10	99,9%	99,8%	100,0%
Hg 3.3.1	100,0%	99,6%	99,4%
Hg 3.3.2	100,0%	100,0%	100,0%
Pb 3.1.5	100,0%	100,0%	100,0%
Pb 3.1.6	87,5%	100,0%	100,0%
Pb 3.1.7	100,0%	99,7%	100,0%
PCDD+PCDF 5.3	100,0%	100,0%	100,0%
PCDD+PCDF+PCB-DL 5.3	99,2%	99,7%	95,9%
PCB-NDL 5.3	99,8%	100,0%	100,0%
PAHs 6.1.6	100,0%	94,5%	100,0%
Benzo(a)pyrene 6.1.6	100,0%	94,3%	100,0%

Nonostante la copertura spaziale non sia sempre sufficiente ad esprimere un giudizio sullo stato ambientale delle MRU (Tabelle 3-5), è evidente che per tutti i parametri, in tutte le MRU, la quasi totalità dei campioni presenta concentrazioni di contaminanti inferiori ai limiti di legge.

Nelle Tabelle 7 e 8 vengono schematizzati i risultati della valutazione del GES. A causa della copertura insufficiente, nelle MRU MWE e MIC non ci si è espressi sul GES, e pertanto lo stato ambientale è stato indicato come "sconosciuto" (European Commission, 2022. MSFD CIS Guidance Document No. 19, Article 8 MSFD, May 2022). Tuttavia, come sopra riportato, la quantità di superamenti dei valori soglia registrati in queste sottoregioni è stata minima, ad indicare uno stato qualitativamente buono.

Tabella 7. Risultati della valutazione per i metalli, nelle tre sottoregioni (GES “conseguito” in verde; GES “non conseguito” in rosso; GES “sconosciuto” in giallo; GES “non valutato” in grigio).

Criterio	Parametro Reg. (CE) 1881/2006							
	Cd 3.2.5	Cd 3.2.9	Cd 3.2.10	Hg 3.3.1	Hg 3.3.2	Pb 3.1.5	Pb 3.1.6	Pb 3.1.7
Mar Mediterraneo occidentale (MWE)								
Criterio D9C1								
Mar Ionio e Mar Mediterraneo Centrale (MIC)								
Criterio D9C1								
Mar Adriatico (MAD)								
Criterio D9C1								

Tabella 8. Risultati della valutazione per IPA, Diossine, Furani e PCB nelle tre sottoregioni (GES “conseguito” in verde; GES “non conseguito” in rosso; GES “sconosciuto” in giallo; GES “non valutato” in grigio).

Criterio	Parametro Reg. (CE) 1881/2006				
	Somma IPA 6.1.6	Benzo(a)pyrene 6.1.6	PCDD+PCDF 5.3	PCDD+PCDF+PCB-DL 5.3	PCB-NDL 5.3
Mar Mediterraneo occidentale (MWE)					
Criterio D9C1					
Mar Ionio e Mar Mediterraneo Centrale (MIC)					
Criterio D9C1					
Mar Adriatico (MAD)					
Criterio D9C1					

Le figure seguenti mostrano per ciascun parametro l’integrazione dei risultati ottenuti in ogni cella in cui sono state suddivise le MRU.

Metalli:




Figura 2. Risultati della valutazione per i metalli regolamentati dal Reg. (CE) n.1881/2006

Organici:




Figura 3. Risultati della valutazione per IPA, Diossine, Furani e PCB regolamentati dal Reg. (CE) n.1881/2006

3.2 Verifica del raggiungimento dei traguardi ambientali

I dati elaborati nella passata Valutazione (2012-2016), seppur in assenza di una copertura spaziale sufficiente ad esprimersi sul GES, attestavano una situazione buona con pochissimi superamenti dei limiti di legge. Nella presente Valutazione la copertura spaziale dei dati è aumentata considerevolmente e viene confermato che i superamenti dei valori soglia sono sporadici e in numero molto esiguo. Il target ambientale può quindi considerarsi raggiunto.

4. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

4.1 Criterio D9C1

La proposta di modifica di seguito riportata tiene conto delle osservazioni della Commissione contenute nel documento *Article 12 technical assessment of the 2018 updates of Articles 8, 9 and 10 Italy June 2021 Final version*. L'integrazione è compatibile con il criterio D9C1 della Nuova Decisione 2017/848.

Attuale GES
G 9.1 - Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).
Proposta di modifica
G 9.1 - Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali (con una copertura spaziale pari almeno al 50% della specifica MRU) sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. UE 2023/915 e successive modifiche), ovvero almeno il 70% degli individui non supera i limiti di legge.

5. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

5.1 Target D9.1

Nella definizione proposta per il target viene aggiornato il riferimento normativo che sancisce i valori soglia per i contaminanti (nuovo Reg. UE 2023/2015) e vengono recepite le raccomandazioni della Commissione contenute nel documento *Article 12 technical assessment of the 2018 updates of Articles 8, 9 and 10 Italy June 2021 Final version*.

Attuale Traguardo ambientale
T9.1 - Tende a diminuire la concentrazione di contaminanti nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali non conformi secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).
Proposta di modifica
T9.1 - In ciascuna MRU diminuisce, in termini percentuali, il numero di campioni con concentrazioni di contaminanti non conformi ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. UE n. 2023/915 e successive modifiche).